

***REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE
DI UN ELENCO DI AVVOCATI FINALIZZATO AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE***

Approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.24 del 21.09.2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
L.R. 04.02.2016 n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

Sommario

Art. 1 - Oggetto e Finalità	3
Art. 2 - Rappresentanza in giudizio	3
Art. 3 - Criteri generali	3
Art. 4 - Istituzione dell’elenco	4
Art. 5 - Modalità d’iscrizione	4
Art. 6 - Contenuto della domanda e requisiti di iscrizione.....	5
Art. 7 - Formazione e tenuta dell’elenco	7
Art. 8 - Validità dell’elenco	8
Art. 9 - Cancellazione dall’elenco	7
Art. 10 - Conferimento degli incarichi legali	8
Art. 11 - Descrizione del Servizio	8
Art. 12 - Corrispettivi per gli incarichi - Attività di domiciliazione.....	9
Art. 13 - Stipula del disciplinare	10
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	10
Art. 15 - Pubblicità	10

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento istituisce un elenco di avvocati del libero Foro, singoli o associati, di seguito “elenco”, in cui iscrivere i professionisti ai quali affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente e del personale dipendente. In particolare, esso disciplina il conferimento degli incarichi di patrocinio legale secondo i criteri generali dell’azione amministrativa di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
2. In osservanza dei sopra richiamati principi, quest’amministrazione è tenuta a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.
3. Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all’Ente, relativi alla richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale, restano disciplinati, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii e dall’art. 110, comma 6, del D.lgs n. 267/00 nonché da apposito e separato regolamento di attuazione.

ART. 2 - Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio dell’Ente è riservata, fatta salva ogni diversa previsione statutaria, esclusivamente al Presidente della Provincia o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice Presidente.
2. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di una documentata proposta/relazione redatta dal Dirigente del settore cui afferisce - *ratione materiae* - la controversia, che evidenzia le ragioni sostanziali dell’Ente e contenga le valutazioni sull’opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione devono, altresì, essere allegati gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi.
3. La scelta del professionista è di competenza del dirigente dell’Ufficio del contenzioso, che vi provvederà, mediante apposito atto, valutando i preventivi eventualmente richiesti.
4. Sono vietate le liti temerarie, le quali rappresentano solo fonti di danno per la Provincia.
5. Il Presidente, ottenuta l’autorizzazione alla costituzione in giudizio, conferisce il patrocinio, attraverso la sottoscrizione della procura alle liti, al legale che sarà prescelto attraverso le procedure indicate nel presente regolamento.

ART. 3 - Criteri generali

1. L’affidamento degli incarichi legali non è soggetto all’applicazione del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”. Peraltro, pur trattandosi di contratti esclusi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d) del codice, l’affidamento medesimo deve essere effettuato nel rispetto dei principi che il codice stesso stabilisce, all’art. 4, per detti contratti e, cioè: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
2. L’attività finalizzata alla individuazione di un professionista cui affidare l’incarico di patrocinio, è regolata dalle norme del presente regolamento.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

ART. 4 - Istituzione dell'elenco

1. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, la cui tenuta è demandata al Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane.
2. L'elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A - Contenzioso amministrativo
 - Sezione B - Contenzioso civile
 - Sezione C - Contenzioso tributario
 - Sezione D - Contenzioso del lavoro e assimilabile per materia e/o per rito, con particolare riferimento al pubblico impiego
 - Sezione E - Contenzioso penale (comprensivo delle costituzioni di parte civile per conto dell'Ente)
 - Sezione F) Infortunistica-risarcimento danni ex artt 2043 e 2051 c.c.
 - Sezione G) Contenzioso ambientale
 - Sezione H) Procedure ingiuntive ed esecutive
3. Ciascun professionista può essere inserito nell'elenco per un massimo di tre specializzazioni.
4. In via di prima attuazione, l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente di apposito avviso. Trattandosi di elenco aperto, l'iscrizione allo stesso non è soggetta a termini di scadenza.
5. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a costante revisione, mediante aggiornamento, ogni qualvolta pervengano istanze di iscrizione, previo esame delle stesse, ed ogni qualvolta ciò sia necessario.
6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
7. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la Provincia ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
8. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 5 - Modalità d'iscrizione

1. L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

2. Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti essere iscritto all'elenco singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.
3. Per gli studi professionali associati è necessario allegare una scheda informativa ed i *curricula* di ciascun componente cui potranno essere conferiti incarichi.
4. Lo studio associato o la società di professionisti deve indicare la composizione del gruppo di lavoro che intende impegnare per l'Ente ed ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente medesimo qualunque variazione riguardante i componenti dello studio, dell'associazione, ovvero del gruppo di lavoro.
5. L'inserimento nell'elenco avviene, in tal caso, indicando la denominazione dello studio associato o della società di professionisti ed i nomi dei professionisti coinvolti.
6. L'iscrizione resta subordinata alla veridicità di quanto dichiarato. La Provincia si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

ART. 6 - Contenuto della domanda e requisiti di iscrizione

1. La domanda per essere inseriti nell'elenco va presentata con le modalità indicate in apposito avviso di selezione, sottoscritto e pubblicato dal dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane.
2. Nella domanda l'interessato deve indicare il settore giuridico/legale corrispondente ad almeno una delle materie indicate nell'art. 4 del presente regolamento, fino ad un massimo di tre.
3. La domanda d'iscrizione, deve altresì contenere le dichiarazioni relative ai seguenti stati o fatti:
 1. cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale e recapito telefonico;
 2. il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente;
 3. il godimento dei diritti civili e politici;
 4. l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza;
 5. l'iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno due anni, la data di prima iscrizione e le successive variazioni;
 6. (*eventuale*) l'iscrizione all'Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori (per coloro che siano in possesso di tale iscrizione o che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse);
 7. l'assenza di situazioni di incompatibilità con la pubblica amministrazione precedente e l'assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente in materia;
 8. l'assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 9. di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova e di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;
 10. il possesso della particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie per le quali si chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

- professionale, oppure la provata esperienza professionale e/o formativa in materia di contenzioso e/o di consulenza relativamente agli incarichi di maggior rilievo espletati ovvero l’indicazione dei titoli di specializzazione;
11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla Cassa di appartenenza;
 12. di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
 13. di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto della Provincia;
 14. di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
 15. di non rivestire cariche elettive presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di rivestire cariche elettive presso pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, che introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive;
 16. l’assenza di conflitto di interesse con la Provincia del Sud Sardegna consistente, in particolare, nel non patrocinare cause attualmente pendenti contro l’Ente e nell’impegnarsi a non assumere, né direttamente, né per interposta persona, rapporti di patrocinio contro l’Ente stesso per tutta la durata dell’iscrizione all’elenco e dell’eventuale affidamento di un incarico professionale (nel qual caso si procederà alla cancellazione dall’elenco stesso);
 17. di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia del Sud Sardegna, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
 18. di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente punto 17, con rapporto di collaborazione continuativo;
 19. di essere consapevole che l’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico;
 20. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’amministrazione provinciale con deliberazione n. 75 del 13.12.2016, reperibile all’indirizzo internet <http://www.provincia.carboniaiglesias.it/delibera-giunta/2016/75> e di impegnarsi, in caso di affidamento di un incarico, ad osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese, nel rispetto dei principi indicati nello stesso decreto.
4. Nella domanda dovrà essere contenuta espressa dichiarazione di presa conoscenza e accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento e di tutti gli atti del procedimento.
5. Il professionista dovrà altresì indicare i recapiti (domicilio, tel., fax, indirizzo di posta elettronica), presso i quali verrà fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente la presente procedura.
6. Tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere rese con le modalità di cui al DPR 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii..
7. Il venir meno di una delle suindicate condizioni comporta l’automatica decadenza dall’iscrizione.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

8. La scelta avverrà secondo criteri di rotazione, proporzionalità, congruità, trasparenza ed imparzialità.

9. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità (fronte retro) in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- copia firmata del *curriculum* professionale, con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., dal quale risulti la capacità tecnica del professionista, con particolare riferimento ai titoli di studio conseguiti ed ai principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, eventuali titoli di specializzazione, pubblicazioni, docenze, corsi frequentati ed attività di consulenza prestate. Nel curriculum dovrà essere espressamente indicata la data di prima iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Foro di competenza ed eventuali successive variazioni o iscrizioni presso altro Ordine nonché l'eventuale conseguimento dell'abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori.

ART. 7 - Formazione e tenuta dell'elenco

1. Il Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane, mediante gli uffici amministrativi competenti, cura le attività di ricezione e istruttoria delle domande pervenute ai fini della formazione e tenuta dell'elenco, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. L'elenco è predisposto in ordine alfabetico e distinto per materie.
3. L'Ente si riserva periodicamente di effettuare verifiche per l'accertamento di quanto autocertificato e procede all'aggiornamento dell'elenco, garantendo l'informativa agli interessati.

ART. 8 - Validità dell'elenco

1. L'elenco è aperto per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione.

ART. 9 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti avviene nel caso di:
 - a) mancanza o falsa dichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti d'iscrizione;
 - b) mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione;
 - c) rifiuto per due volte, senza motivo, dell'incarico, a seguito dell'affidamento, o reiterato mancato riscontro della richiesta di preventivo, nel corso di uno stesso anno;
 - d) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
 - e) sussistenza di una causa di incompatibilità (come ad esempio l'assunzione di rapporti di patrocinio o l'instaurazione di vertenze contro la Provincia in costanza di iscrizione all'elenco);
 - f) espressa richiesta da parte del professionista.
2. La cancellazione dall'elenco è comunicata dall'Ente al professionista tramite e-mail o pec.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali”

3. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

ART. 10 - Conferimento degli incarichi legali

1. Il legale verrà individuato secondo il criterio della rotazione, fatta salva la facoltà per l'amministrazione, di richiedere due o più preventivi. Per le cause di valore superiore a 520.000,00 si procederà, in ogni caso, a richiedere almeno tre preventivi a professionisti presenti nell'elenco e la difesa dell'Ente sarà affidata al professionista che avrà proposto il ribasso maggiormente congruo in relazione alla complessità e al valore della causa.

2. Compilato l'elenco e le relative sezioni, la scelta dei legali incaricati della rappresentanza e difesa della Provincia del Sud Sardegna verrà fatta tenendo conto dei seguenti principi ed elementi:

- materia nella quale verte l'incarico da affidare;
- specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, valutata in relazione all'importanza del giudizio;
- principio di rotazione tra gli iscritti all'elenco, all'interno dei vari settori;
- miglior offerta economica tra i preventivi posti in comparazione, nel caso in cui si proceda all'acquisizione di più preventivi.

3. Laddove i termini processuali della controversia impongano di nominare con somma urgenza un patrocinante dell'Ente o nei casi di evidente consequenzialità o complementarietà con altri incarichi già espletati precedentemente, si provvederà con affidamento dell'incarico *intuitu personae*.

4. Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte della Provincia, il professionista dovrà far pervenire all'ente dichiarazione formale di accettazione e dichiarazione del permanere dei requisiti minimi richiesti.

5. Il conferimento dell'incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di patrocinio.

ART. 11 - Descrizione del servizio

I professionisti incaricati della difesa dell'Ente, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, dovranno garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali ai fini dell'inserimento nell'elenco:

- definizione delle linee difensive in accordo con gli Uffici preposti della Provincia del Sud Sardegna;
- portare a conoscenza della strutture sopra richiamate, con debito anticipo, i contenuti degli scritti difensivi;
- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie, con invio di tutta la documentazione afferente al contenzioso;
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'Ente, incontri presso la sede dell'Ente stesso;
- fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini della valutazione dell'opportunità/convenienza dell'eventuale proposizione di appello o ricorso per Cassazione o, comunque, in generale, impugnazione dei provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

- predisporre e, allo scopo, fornire parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente;
- provvedere a richiedere alla controparte le somme eventualmente liquidate in sentenza in favore della Provincia del Sud Sardegna, trasmettendo a quest'ultima, nell'eventualità del mancato recupero, tutto quanto occorre per il recupero coattivo (iscrizione a ruolo);
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio numero di telefono cellulare;
- non proporre azioni legali, né vertenze di alcun genere, in nome e/o per conto altrui contro la Provincia del Sud Sardegna per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco e dell'eventuale rapporto instaurato. Tale obbligo è anche esteso ai legali che esercitino negli stessi locali o che facciano parte di una stessa società o associazione professionale del richiedente;
- assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato.

ART. 12 - Corrispettivi per gli incarichi - Attività di domiciliazione

1. Il corrispettivo è determinato in maniera omnicomprensiva, fissa ed invariabile per l'intero giudizio, tenendo presente l'oggetto e la complessità della controversia.

2. La determinazione del compenso professionale è stabilita in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n. 247", al quale espressamente si rinvia, con le seguenti specifiche riduzioni:

Valore in euro	Da 0.01 A 5.200,00	Da 5.200.01 A 26.000.00	Da 26.000.01 A 52.000.00	Da 52.000.01 A 260.000,00	Da 260.000,01 A 520.000,00	Da 520.000,01 in poi
	Sconto di almeno il 10%	Sconto di almeno il 15%	Sconto di almeno il 20%	Sconto di almeno il 30%	Sconto di almeno il 40%	Sconto di almeno il 50% sui parametri individuati ex art 6 D.M. 55/2014

3. La misura del compenso, consensualmente quantificato, viene resa nota alla Provincia con un preventivo di spesa.

4. L'eventuale corresponsione di somme in acconto sul compenso pattuito, che potranno essere accordate solo per le singole fasi come esplicitate nel preventivo sopra indicato ed a conclusione delle stesse, nonché la liquidazione del saldo finale, dovrà avvenire previa presentazione di fattura elettronica in conformità alla normativa vigente. Contestualmente alla trasmissione della richiesta di pagamento, qualora il professionista non vi abbia già provveduto, dovranno essere trasmessi tutti gli atti difensivi. E' fatta salva la possibilità di accorpate in una sola fattura pro-forma le prestazioni di più fasi.

5. Il compenso pattuito comprende l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie della stessa. Non sono riconosciute spese per la trasferta e la domiciliazione, fatta eccezione per i giudizi dinanzi alle magistrature superiori e limitatamente alle voci di spesa analiticamente documentate e afferenti esclusivamente a quelle di viaggio.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

L.R. 04.02.2016 n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali"

6. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni, pena il mancato pagamento.

7. Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziario in cui si presenta l'evento, dovrà tempestivamente avvertire l'amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il prosieguo dell'incarico. In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà rinunciare al mandato dandone comunicazione scritta all'Ente.

8. Non sono dovute competenze nell'ipotesi in cui la causa, per la quale è conferito al professionista il mandato di difesa e patrocinio in giudizio, non sia stata iscritta a ruolo. In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta fino al momento della rinuncia al mandato o dell'abbandono o estinzione del giudizio.

9. In caso di estinzione anticipata del giudizio l'importo complessivo richiesto verrà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente espletata.

10. In caso di successione di tariffe professionali, la tariffa applicabile sarà quella che vige alla data di liquidazione (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 16851/2012), ferma restando l'applicazione della percentuale di sconto pattuita.

11. In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

12. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

ART. - 13 - Stipula del disciplinare

1. Il rapporto tra la Provincia ed il professionista individuato è regolato da apposito contratto stipulato al momento del conferimento dell'incarico.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare degli articoli 7 e 13 del D.Lgs 196/2003 nonché le disposizioni di cui al D.P.R. n. 184 del 12 Aprile 2006.

ART. 15 - Pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della esecutività della deliberazione che lo approva.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
e Risorse Umane
Dr.ssa Speranza Schirru